



Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 28/03/2017

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA - EX LEGGE 84/2006 E SS.MM.II. - RECEPIMENTO ACCORDI IN CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 25 MAGGIO 2011 E DEL 20 DICEMBRE 2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la Deliberazione di G.R. n.223 del 27 giugno 2014 istituisce il Repertorio regionale dei Titoli/Qualificazioni;
- b) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi da 58 a 68, della legge 28 giugno 2012, n.92;
- c) la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 dicembre 2012, Repertorio Atti 12/185/CR6/C9, definisce i Titoli di studio abilitanti per la figura professionale del "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia";
- d) la Deliberazione della G.R. n.419 del 09 agosto 2012 finalizza il conseguimento di un'attestazione di frequenza, tra cui "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia";
- e) il Decreto Legislativo 06 agosto 2012, n.147, attuativo della Direttiva 2006/123/CE sui Servizi nel Mercato interno a mezzo dell'art.17, comma 1, modifica l'art.79 del D.Lgs. n.59/2010 in merito alle c.d. Lavanderie "self-service" per le quali non è richiesto un Responsabile Tecnico dotato di particolari competenze professionali;
- f) la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.31045 del 18 febbraio 2011, secondo cui le Regioni sono competenti nella disciplina di una fase transitoria anche individuando un Responsabile Tecnico privo dei requisiti previsti dalla norma, fermo restando la necessità per l'interessato di maturare entro un termine prefissato uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006;
- g) la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2011, Repertorio Atti 11/70/CR8d/C9, approva le Linee Guida e lo Standard formativo di dettaglio per la figura professionale di "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia";
- h) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.94 del 09 aprile 2010 approva il Regolamento 11/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel Mercato interno;
- i) il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 di "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", definisce i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in questione modificando in parte il disposto della legge 84/2006;
- j) la Legge 22 febbraio 2006, n.84, di "Disciplina dell'attività professionale di Tintolavanderia" e s.m.i." reca requisiti uniformi di accesso e una fisionomia unitaria dell'attività di Tintolavanderia, definendo nel contempo i principi fondamentali di tale attività professionale nel rispetto delle competenze demandate alle Regioni.

VALUTATO che

- a) l'art.2, comma 2, della Legge 84/2006 sancisce l'obbligatorietà della presenza di un "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" con requisiti volti al presidio della mansione specifica e costituisce un riferimento per le Regioni ad attivare percorsi formativi correlati al tema;
- b) l'art.3 della Legge 84/2006 sancisce che le Regioni attuino strategie volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore fornendo, con questo, i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;
- c) tra le Qualificazioni approvate con D.D. n.74 del 23/09/2015 (BURC n.57 del 28/09/2015) nell'ambito del SEP "SERVIZI ALLA PERSONA" risulta quella di "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" (numero progressivo 13).

RITENUTO pertanto di

- a) potere recepire l'Accordo del 25 maggio 2011, Repertorio Atti 11/70/CR8d/C9, al fine di garantire che la formazione del "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" si basi su standard professionali e formativi condivisi su territorio nazionale, ex **Allegato 1** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) potere recepire l'Accordo del 20 dicembre 2012, Repertorio Atti 12/185/CR6/C9, al fine di esonerare dalla Formazione Professionale obbligatoria i soggetti in possesso di prescritti titoli di studio, ex **Allegato 2** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- c) dovere stabilire che, entro nove (9) mesi dall'emanazione del presente provvedimento, le imprese che operino in deroga al possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di Tintolavanderia, debbano segnalare al Comune competente per territorio, mediante presentazione di apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art.19 Legge 241/1990, il nominativo del "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" in forza presso l'impresa ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 84/2006. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un ulteriore termine di nove (9) mesi per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli Organismi competenti;
- d) potere estendere la disciplina di cui al presente atto anche alle lavanderie "self-service" di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n.147 sopra richiamato, qualora al suo interno siano presenti apparecchiature da lavaggio e/o da stiro non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o all'effettuazione di prestazioni di servizio che non siano quelle inerenti della vendita dei gettoni e la spiegazione delle modalità di utilizzo dell'attrezzatura, esonerando le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. aventi ad oggetto l'attività di stireria.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- a) recepire l'Accordo del 25 maggio 2011, Repertorio Atti 11/70/CR8d/C9, al fine di garantire che la formazione del "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" si basi su standard professionali e formativi condivisi su territorio nazionale, ex **Allegato 1** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) recepire l'Accordo del 20 dicembre 2012, Repertorio Atti 12/185/CR6/C9, al fine di esonerare dalla Formazione Professionale obbligatoria i soggetti in possesso di prescritti titoli di studio, ex **Allegato 2** da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) stabilire che, entro nove (9) mesi dall'emanazione del presente provvedimento, le imprese che operino in deroga al possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di Tintolavanderia, debbano segnalare al Comune competente per territorio, mediante presentazione di apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art.19 Legge 241/1990, il nominativo del "Responsabile Tecnico di Tintolavanderia" in forza presso l'impresa ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 84/2006. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un ulteriore termine di nove (9) mesi per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli Organismi competenti;
- d) estendere la disciplina di cui al presente atto anche alle lavanderie "self-service" di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n.147 sopra richiamato, qualora al suo interno siano presenti apparecchiature da lavaggio e/o da stiro non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o all'effettuazione di prestazioni di servizio che non siano quelle inerenti della vendita dei gettoni e la spiegazione delle modalità di utilizzo dell'attrezzatura, esonerando le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. aventi ad oggetto l'attività di stireria;
- e) inviare il presente atto:
 - agli Uffici della Direzione Generale 11 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente Deliberazione;
 - alla Programmazione Unitaria;
 - alla U.D.C.P. Ufficio I – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C..